



Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.1 Procedura

(già Regolamento B.3)

**per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione dei docenti
a tempo determinato e indeterminato¹**

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

¹ Adottato come Regolamento con deliberazione del CdA nella seduta di data 27/07/2012.

Art. 1

Modalità assunzione personale docente

1. L'assunzione del personale docente a tempo determinato e indeterminato avviene a seguito di apposite selezioni, per titoli, prova scritta e prova orale, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le selezioni sono pubblicate in appositi avvisi di ricerca del personale pubblicati sul sito internet della Fondazione, sul sito della Provincia autonoma di Trento, sul sito dell'Agenzia del Lavoro ed eventualmente anche su riviste e siti web specializzati.
3. L'avviso della selezione deve rimanere pubblicato per almeno 20 giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato e per almeno un mese nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 2

Assunzioni a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato avvengono con tre tipologie di supplenze:
 - a) supplenze annuali: supplenze conferite per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 1° settembre e per l'intero anno scolastico, indipendentemente dalla data di conferimento. Rientrano in questa tipologia di supplenza annuale anche le assunzioni effettuate sulle predette cattedre e posti vacanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del primo candidato assunto purché la cessazione avvenga entro l'inizio delle lezioni;
 - b) supplenze fino al termine delle attività didattiche: supplenze conferite per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti dopo il 1° settembre e per la restante parte dell'anno scolastico;
 - c) supplenze temporanee: supplenze conferite a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, sia di docenti assenti con diritto alla conservazione del posto che di docenti chiamati a svolgere funzioni di coordinamento o incarichi speciali, secondo quanto previsto dal CCPL per il personale docente del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla L.P. n. 14/2005, sottoscritto in data 8 giugno 2009, le supplenze conferite con "assunzioni fuori graduatoria" ed in tutti i casi che non rientrano nelle predette due tipologie di supplenza.
2. Nel caso di personale docente supplente assunto con la procedura eccezionale delle "assunzioni fuori graduatoria", la durata della supplenza non può comunque protrarsi oltre l'approvazione della relativa graduatoria ed il termine delle attività didattiche.
3. Le supplenze hanno una durata di norma non superiore all'anno scolastico e sono conferite al personale in possesso dei titoli di studio e dell'eventuale abilitazione all'insegnamento stabiliti dalla normativa statale (riferimenti D.M. n. 39/1998, D.M. n. 22/2005, D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017 e ss.mm.), sulla base dei risultati delle selezioni.

Art. 3

Composizione commissioni

1. Le commissioni esaminatrici sono composte dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione ovvero da personale della Fondazione e a disposizione, preposto a strutture non inferiori ad ufficio, con funzioni di presidente, da almeno un docente esperto nella disciplina oggetto della selezione, anche esterno alla Fondazione, e da uno psicologo esperto in selezione delle risorse umane.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Fondazione o messo a disposizione o distaccato, anche individuato tra i componenti della commissione.
3. La commissione è nominata dal Direttore generale su proposta del dirigente del Centro Istruzione e Formazione.

Art. 4

Valutazione e prove d'esame

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di un massimo di 100 punti da attribuire in relazione, rispettivamente:

- a) titoli fino ad un massimo di 40 punti;
 - b) prova scritta fino ad un massimo di 30 punti;
 - c) prova orale fino ad un massimo di 30 punti.
2. La prova scritta è volta ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie d'esame. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 18/30 alla prova scritta.
 3. All'interno della prova orale viene valutata la capacità di programmare e impostare una lezione con la relativa e necessaria interazione con gli studenti anche attraverso la simulazione di una lezione.
 4. La prova orale può inoltre prevedere la somministrazione di un test psicoattitudinale volto a valutare motivazione, personalità, resilienza e abilità interpersonali.
 5. Per conseguire l'idoneità, salvo l'avviso di selezione preveda punteggi più elevati, il candidato deve ottenere almeno 21/30 nella prova orale.

Art. 5

Formazione graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di cinque anni scolastici, sono distinte, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, tra insegnanti abilitati e non abilitati, e sono articolate come di seguito specificato:
 - a) per classi di concorso, con riferimento agli insegnamenti di area generale;
 - b) per singole discipline/materie di insegnamento previste dai piani di studio con riferimento alle materie di indirizzo.
2. Le supplenze sono conferite, salvo il rispetto delle disposizioni di legge, seguendo l'ordine delle graduatorie delle selezioni.
3. Prima di attingere alla graduatoria dei non abilitati deve essere esaurita quella degli abilitati, salvo quanto previsto al comma 5.
4. All'interno delle singole classi di concorso, se previsto l'insegnamento CLIL di una determinata materia, potrà essere stilata un'apposita sotto-graduatoria contenente i candidati idonei in possesso dell'abilitazione all'insegnamento CLIL che potrà essere utilizzata nel caso di sostituzione di personale con insegnamento CLIL.
5. Nel caso di sussistenza di più incarichi di insegnamento con orario inferiore a quello di cattedra in discipline afferenti alla stessa classe di concorso o a classi di concorso affini, la supplenza è conferita al docente in base alla posizione occupata nella graduatoria relativa alla materia di insegnamento della classe e/o disciplina con le ore di lezione prevalenti.
6. In caso di mancata accettazione di supplenze di durata superiore ai 30 giorni, ovvero di mancata risposta alla chiamata entro i tempi indicati, salvo che per gravi e comprovati motivi relativi alla salute propria o dei propri familiari, il candidato è collocato:
 - a) se abilitato, in fondo alla graduatoria degli abilitati limitatamente all'anno scolastico in corso di svolgimento;
 - b) se non abilitato, in fondo alla graduatoria quinquennale dei non abilitati.
7. Dopo tre mancate accettazioni di supplenze a tempo pieno, ovvero mancate risposte alle chiamate nei tempi indicati, per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, il candidato è cancellato dalla graduatoria.
8. Il docente che si dimette nel corso dell'anno scolastico viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 6

Criteri per la valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è suddivisa in titoli di studio, servizi di insegnamento e altri servizi o titoli.
2. Per i TITOLI DI STUDIO vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 10, così ripartiti:
 - a) Voto del diploma di laurea o della laurea specialistica o magistrale o del diploma di maturità (richiesto per l'accesso alla selezione): fino ad un massimo di 5 punti, in relazione alla votazione conseguita:

| Voto del diploma di laurea: | | Voto del diploma di maturità: | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Votazione conseguita | Punteggio | Votazione conseguita | Punteggio |
| 100 - 102 | 1 | 80 - 84 | 1 |
| 103 - 105 | 2 | 85 - 89 | 2 |
| 106 - 108 | 3 | 90 - 94 | 3 |
| 109 - 110 | 4 | 95 - 99 | 4 |
| 110 e lode | 5 | 100 e 100 e lode | 5 |

Il punteggio del diploma di laurea, della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di maturità espresso in altre scale numeriche, è riproporzionato ai punteggi di cui sopra con arrotondamento all'unità inferiore per frazioni minori di 0,5 ed all'unità superiore per frazioni uguali o superiori a 0,5;

- b) Ulteriori diplomi di livello pari o superiore rispetto a quelli richiesti per la selezione, in ambiti attinenti alla classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda: punti 1 per ogni ulteriore titolo di studio fino ad un massimo di punti 2;
 - c) Abilitazione al sostegno, se ulteriore rispetto all'abilitazione eventualmente posseduta nella specifica classe di concorso della selezione: punti 1,5;
 - d) Dottorato di ricerca, in materie attinenti alla classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda: punti 2;
 - e) Corsi di Perfezionamento o Specializzazione post-universitari rilasciati da Università (a condizione che la relativa certificazione indichi l'avvenuta frequenza e il superamento di esami) in materie attinenti alla classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda:
 - i. Corsi di perfezionamento: punti 0,5 per ogni corso;
 - ii. Corsi di specializzazione: punti 0,5 per ogni anno di durata legale del corso;
 e fino ad un massimo per tale categoria di punti 1,5.
3. Per i SERVIZI DI INSEGNAMENTO sono attribuiti fino ad un massimo di punti 25, così ripartiti:
- a) presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado per materie relative alla classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda: punti 5 per ogni anno scolastico;
 - b) presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado per materie diverse da quelle della classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda: punti 2,5 per ogni anno scolastico;
 - c) presso centri di istruzione e formazione professionale e istituti di istruzione e formazione professionale o in qualità di insegnanti tecnico-pratici (ITP) presso istituti di istruzione di secondo grado, se la domanda è presentata per altra classe di concorso da docente laureato: i punteggi di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono dimezzati;
 - d) presso scuole secondarie di primo grado: punti 1,25 per ogni anno scolastico.
- Nel caso di cumulo di insegnamenti in classi di concorso/discipline diverse, sempre nell'ambito dello stesso anno scolastico, il punteggio sarà attribuito considerando la classe di concorso/disciplina per la quale si è prestato servizio di durata maggiore, e comunque non inferiore ai 3 mesi.
- Non è valutabile l'insegnamento prestato prima del conseguimento del diploma di laurea, della laurea specialistica o magistrale o del diploma di maturità, richiesti per l'ammissione alla selezione.
4. Per gli ALTRI SERVIZI O TITOLI sono attribuiti fino ad un massimo di punti 10, così ripartiti:
- a) incarichi di docenza presso università: per incarichi di durata complessiva almeno semestrale:
 - i. in materie attinenti alla classe di concorso/disciplina della selezione: punti 2;
 - ii. in materie non attinenti: punti 1;
 - b) continuità di insegnamento presso il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach (o presso il soppresso Istituto Agrario di San Michele all'Adige): i candidati che hanno prestato servizio

di insegnamento, nella classe di concorso/disciplina della selezione per la quale si presenta domanda, presso la Fondazione Edmund Mach ovvero il soppresso Istituto Agrario di San Michele all'Adige, in servizio nell'anno scolastico in cui viene bandita la selezione: 2 punti all'anno, salvo che la valutazione di cui all'art. 9 sia negativa (anno scolastico inteso come insegnamento pari o superiore ai 6 mesi, anche cumulabili, prestati nel medesimo anno scolastico): fino ad un massimo di punti 6;

- c) esperienze professionali non di insegnamento in ambiti attinenti alla classe di concorso/disciplina della selezione purché non in contemporanea con servizi di insegnamento già valutati: punti 1,5 per anno.

Art. 7

Assunzioni fuori graduatoria

1. Nel caso di esaurimento della graduatoria di selezione pubblica, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, per l'assunzione a tempo determinato del personale docente dopo l'attivazione della programmazione annuale delle cattedre e fino all'espletamento della specifica selezione, e risulta indispensabile, per assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività didattica, poter contare su un meccanismo rapido, che consenta di individuare velocemente il personale cui affidare l'incarico, è predisposto un elenco delle domande di messa a disposizione per supplenze.
2. L'elenco è predisposto:
 - a) per classi di concorso, con riferimento agli insegnamenti di area generale;
 - b) per singole discipline/materie di insegnamento previste dai piani di studio con riferimento alle materie di indirizzo.
3. L'elenco viene formulato considerando tutte le domande di supplenza pervenute alla struttura competente in materia di personale della Fondazione, successivamente alla data di scadenza del bando di selezione pubblica nella specifica classe di concorso/disciplina in corso di validità e fino a 5 giorni antecedenti al momento in cui se ne evidenzia la necessità, purché il candidato sia in possesso dei titoli di studio e dell'eventuale abilitazione all'insegnamento stabiliti dalla normativa statale (attualmente D.M. n. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e D.M. n. 22/05).
4. Le domande devono essere presentate su apposito modulo predisposto dalla struttura competente in materia di personale della Fondazione Edmund Mach, disponibile nel sito web istituzionale, e contenere tutte le dichiarazioni o documentazioni richieste.
5. Le domande sono trasmesse dalla struttura competente in materia di personale al dirigente del Centro Istruzione e Formazione in ordine di punteggio di abilitazione all'insegnamento o punteggio di laurea e alla data di ricezione della domanda;
6. L'individuazione del docente cui conferire l'incarico viene effettuata dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione sulla base delle domande trasmesse, anche previo espletamento di colloquio per verificare l'idoneità all'insegnamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso, ad eccezione degli insegnamenti in discipline specifiche di indirizzo per le quali l'abilitazione viene valutata solo in caso di parità dei criteri di cui alle successive lettere b), c) e d);
 - b) attinenza del diploma di laurea e/o degli esami sostenuti, della laurea specialistica e/o dei settori scientifico-disciplinari rispetto alla classe di concorso/disciplina di insegnamento;
 - c) punteggio dell'abilitazione all'insegnamento, relativo alla specifica classe di concorso/disciplina di insegnamento;
 - d) punteggio del diploma di laurea, laurea specialistica o diploma di maturità richiesto per l'accesso alla specifica classe di concorso/disciplina di insegnamento;
 - e) esperienza di insegnamento nella classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda;
 - f) esperienza professionale attinente alla classe di concorso/disciplina per la quale è presentata la domanda;
7. A parità di criteri si segue l'ordine cronologico di arrivo della domanda di supplenza facendo riferimento alla data di protocollazione in entrata per candidature consegnate a mano o alla data di arrivo nella posta elettronica in entrata della struttura competente in materia di personale della Fondazione.

Art.8

Figura professionale “Esperto di settore”

1. Per particolari insegnamenti, non riconducibili a specifiche classi di concorso, per i quali non è prevista l'abilitazione all'insegnamento e per i quali è richiesta un'elevata e peculiare professionalità, viene individuata la figura professionale di “Esperto di settore”.
2. La selezione delle figure di cui al comma precedente, in quanto risulta più assimilabile, avviene secondo quanto previsto dal regolamento delle Risorse Umane presso la Fondazione Edmund Mach, con valutazione titoli e colloquio da svolgersi con modalità analoghe a quelle stabilite all'art. 3 e 4 del presente Regolamento. I requisiti di accesso sono indicati nell'avviso di selezione e sono individuati secondo quanto previsto per le corrispondenti figure dalla vigente normativa provinciale per i docenti delle istituzioni formative provinciali e paritarie.

Art. 9

Idoneità e permanenza nelle graduatorie

1. Al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico una Commissione di valutazione, composta dal dirigente del Centro Istruzione e Formazione con funzioni di Presidente, da due docenti a tempo indeterminato con esperienza nominati dal collegio docenti, da un rappresentante delle Risorse umane e dal coordinatore dell'area interessata o prevalente nel caso di docenza in più aree, sentito il “tutor” del docente valutato, esprime, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa commissione, una valutazione sull'operato di ogni singolo docente a tempo determinato.
2. La valutazione negativa espressa al termine delle attività didattiche sull'operato del docente comporta la sua cancellazione dalle graduatorie di cui agli articoli 5 e 7 relative a tutte le classi di concorso in cui è inserito presso il Centro Istruzione e Formazione ed impedisce altresì alla Fondazione Edmund Mach di instaurare con lo stesso docente un ulteriore rapporto di lavoro a tempo determinato per docenze, per un periodo di tre anni. Trascorso tale triennio il docente potrà partecipare alle selezioni di cui all'art. 1.
3. Nel solo caso in cui la valutazione di cui al comma 1 sia positiva, l'idoneità conseguita alla prova scritta e/o alla prova orale conserva validità anche ai fini della formazione delle successive rispettive graduatorie di insegnanti abilitati e non abilitati cui il candidato chieda l'iscrizione qualora non sia stato cancellato come previsto dall'art. 5, comma 7. Il docente potrà chiedere di sostenere una nuova prova scritta e/o orale; in tal caso, la nuova valutazione sostituirà quella/quelle precedente/i ai fini della formazione della graduatoria anche se meno favorevole o negativa.
4. Parimenti, nel solo caso in cui la valutazione di cui al comma 1 sia positiva, l'idoneità conseguita alla prova scritta per gli insegnanti non abilitati conserva validità anche ai fini della formazione delle successive corrispondente graduatoria di insegnanti abilitati cui il candidato chieda l'iscrizione, qualora il candidato abbia conseguito, entro la scadenza dell'avviso di selezione, l'abilitazione all'insegnamento richiesta, purché non sia stato cancellato come previsto dall'art. 5, comma 7. Il docente potrà chiedere di sostenere una nuova prova scritta; in tal caso, la nuova valutazione sostituirà quella precedente ai fini della formazione della graduatoria anche se meno favorevole o negativa.

Art. 10

Stabilizzazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm. o da altre disposizioni di legge o accordi e contratti collettivi, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, il presente regolamento si applica anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato di personale docente già in servizio a tempo determinato.

Art. 11

Norma transitoria

1. In relazione alla modifica delle modalità di selezione, nel caso di applicazione della prima parte del comma 3 dell'art. 9, ferma restando la necessità di procedere alla rideterminazione dei titoli, l' idoneità conseguita alla prova orale col sistema previgente viene valutata sia ai fini della prova scritta che della prova orale. In tal caso per il punteggio si procede al riproporzionamento con arrotondamento all'unità superiore se la frazione risulta maggiore o uguale a 0,5, all'unità inferiore se la frazione risulta inferiore a 0,5.